



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Ripartizione Affari Generali ed Istituzionali
Area Affari Generali
Ufficio Atti normativi ed Affari Generali
Settore Atti Normativi

Decreto n. 238

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata ed in particolare l'art. 32, comma 3;
- VISTO** il *Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca*, emanato con D.R. n. 357 del 3 luglio 2007 e successivamente modificato con D.R. n. 350 del 22 giugno 2010;
- VISTO** il *Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca*, emanato con D.R. n. 564 del 24 agosto 2006 e successivamente modificato con D.R. n. 413 del 27 luglio 2007;
- VISTO** l'art. 4, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, come modificato dall'art. 19 della legge 240/2010;
- VISTO** il D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 "*Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati*", che impone la revisione dei sopracitati regolamenti al fine di adeguarli alla nuova normativa;
- ATTESO** che è stato predisposto il nuovo "*Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata*", che disciplina anche la limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca;
- VISTA** la deliberazione del Senato accademico del 9 luglio 2013, adottata all'unanimità, con la quale è stato approvato il *Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata*;
- VISTA** la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 9 luglio 2013, adottata all'unanimità, con la quale è stato espresso parere favorevole in merito al Regolamento di cui trattasi,

DECRETA

Art. 1

E' emanato il "*Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata*", nel testo allegato al presente decreto per formarne parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il Regolamento dei Corsi di Dottorato di Ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Potenza,

10 LUG. 2013

IL RETTORE
(Prof. Mauro FIORENTINO)



REGOLAMENTO DEI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le modalità di accesso e di conseguimento del titolo e le norme generali per il funzionamento dei corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, nonché le modalità di partecipazione a corsi di Dottorato di ricerca in convenzione o in consorzio, con sede amministrativa diversa da quella dell'Ateneo.

Art. 2 - Finalità

1. I corsi di Dottorato di ricerca sono finalizzati alla formazione di ricercatori di alta qualificazione e forniscono le competenze necessarie per esercitare, presso Università, soggetti pubblici e privati, attività di ricerca di alta qualificazione che richiedono adeguato addestramento ed elevata preparazione alla ricerca, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca.
2. Tale obiettivo è perseguito garantendo l'attivazione di percorsi formativi orientati alla ricerca e alla didattica avanzata, l'adozione di sistemi per la verifica della qualità dei corsi, la presenza di significativi requisiti di idoneità periodicamente monitorati, l'internazionalizzazione delle attività.

Art. 3 - Docenti

1. I professori e i ricercatori dell'Università degli Studi della Basilicata possono collaborare alle attività didattiche e di ricerca di più corsi di Dottorato, ma non possono far parte per uno stesso ciclo di più di un Collegio del Dottorato, a prescindere dalla sede amministrativa del corso di Dottorato.
2. Le attività svolte nell'ambito dei corsi di Dottorato concorrono all'adempimento degli obblighi istituzionali di cui all'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e possono essere retribuite secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.
3. Tale attività didattica e tutoriale facente parte dell'impegno istituzionale, deve essere autorizzata dal Consiglio del Dipartimento/Scuola di afferenza del docente e attestata dal Collegio del Dottorato.

Art. 4 - Organi del corso di Dottorato di ricerca

1. Sono organi del corso di Dottorato di ricerca:
 - a) il Coordinatore;
 - b) il Collegio del Dottorato.

Art. 5 - Coordinatore

1. Il Coordinatore è un professore universitario di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, un professore di seconda fascia a tempo pieno, designato dal Consiglio del Dipartimento/Scuola all'interno del Collegio del Dottorato. Il coordinatore è nominato con decreto del Rettore.



2. La durata del mandato del Coordinatore coincide con la durata del corso di Dottorato ed è rinnovabile.
3. Il Coordinatore è responsabile dell'organizzazione del corso, ne cura l'efficace svolgimento ed è responsabile dei fondi a qualunque titolo messi a disposizione per il funzionamento del Dottorato; può nominare un Vice-Coordinatore, che lo sostituisce in caso di impedimento e può attribuire responsabilità organizzative specifiche ai componenti del Collegio.
4. Sono compiti del Coordinatore:
 - a) convocare e presiedere il Collegio del Dottorato e dare attuazione alle relative deliberazioni;
 - b) rappresentare in ogni sede le istanze del Collegio del Dottorato, ivi comprese le proposte di istituzione del corso di Dottorato;
 - c) autorizzare, nei casi previsti, le missioni dei dottorandi;
 - d) assumere, nei casi di urgenza, provvedimenti in ogni materia di competenza del Collegio portandoli a ratifica nella prima seduta del collegio del Dottorato.
5. Per quanto riguarda il regime delle incompatibilità, si fa rinvio all'art. 55 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.

Art. 6 - Collegio del Dottorato

1. Il Collegio del Dottorato, fermi restando i requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 45/2013, è costituito da professori di I e II fascia, ricercatori universitari, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, o ruoli analoghi, di enti pubblici di ricerca, nonché da esperti di comprovata qualificazione anche non appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati, in misura comunque non superiore al numero complessivo dei componenti appartenenti ai ruoli dei soggetti accreditati.
2. Le domande di partecipazione al Collegio del Dottorato devono essere presentate al Coordinatore entro la scadenza fissata dal Collegio, che si esprime in merito.
3. Tutti i membri del collegio dovranno essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento del corso di dottorato.
4. Per i professori e ricercatori universitari la partecipazione al Collegio di un Dottorato attivato da un altro Ateneo è subordinata al nulla osta da parte del Dipartimento/Scuola di appartenenza.
5. Può partecipare alle sedute del Collegio del Dottorato, limitatamente alla discussione di problemi organizzativi e didattici, una rappresentanza dei dottorandi nella misura del 15% dei componenti del Collegio.
6. Il Collegio del Dottorato è convocato dal Coordinatore in via ordinaria almeno due volte durante ogni anno di corso ed in via straordinaria in qualsiasi momento, in rapporto a particolari esigenze, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Collegio.
7. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche per via telematica.
8. Il Collegio del Dottorato è preposto alla progettazione e alla realizzazione del corso di Dottorato.
9. Sono compiti del Collegio del Dottorato:
 - a) formulare le proposte di istituzione del corso di Dottorato;
 - b) determinare gli obiettivi e i programmi formativi del corso;
 - c) organizzare le attività didattiche e indirizzare le attività di ricerca del corso;



- d) definire per ciascun dottorando il percorso formativo e l'argomento della tesi di Dottorato, indicando chi debba svolgere le funzioni di tutore e di relatore;
- e) valutare annualmente le attività svolte dai dottorandi;
- f) proporre, in caso di giudizio negativo, l'esclusione dal Dottorato;
- g) autorizzare i dottorandi a trascorrere periodi di formazione e studio in Italia e all'estero;
- h) accordare la sospensione temporanea nei casi previsti e deliberare sulle modalità di recupero;
- i) autorizzare i dottorandi a svolgere le attività didattiche sussidiarie o integrative
- j) autorizzare i dottorandi allo svolgimento di eventuali attività lavorative, valutandone la compatibilità con la frequenza al corso;
- k) definire i criteri per l'accesso al corso e collaborare alla predisposizione dei bandi di ammissione;
- l) indicare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice incaricata della valutazione comparativa per l'accesso al corso;
- m) indicare i nominativi dei Docenti "valutatori" per l'attivazione della procedura finale di conseguimento del titolo.
- n) indicare i nominativi dei componenti della commissione giudicatrice per la prova finale;
- o) collaborare con i competenti organi dell'Ateneo alla definizione e all'applicazione di procedure di valutazione e autovalutazione delle attività del Dottorato;
- p) promuovere i rapporti con Università, enti pubblici e privati per migliorare lo svolgimento delle attività formative dei dottorandi;
- q) provvedere alla sostituzione o all'integrazione dei componenti del Collegio.

Art. 7 - Scuola di dottorato

1. I corsi di Dottorato possono essere organizzati in Scuole di dottorato, ai sensi dell'art. 32, commi 4 e 5, dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Alle Scuole di dottorato, se istituite, è attribuito il coordinamento dei corsi e la gestione delle attività comuni, restando comunque in capo all'Ateneo la titolarità dei corsi e l'accreditamento dei corsi e delle sedi.

Art. 8 - Tutori

1. Possono essere tutori professori e ricercatori universitari o ricercatori facenti parte di altre istituzioni aventi una elevata qualificazione e una documentata produzione scientifica di livello internazionale nei macrosettori di riferimento che concorrono al progetto del Dottorato.
2. I tutori svolgono la supervisione dell'attività formativa del singolo dottorando, accertando l'adempimento degli impegni didattici e di ricerca assegnati e informando il Collegio su specifiche esigenze che dovessero presentarsi.
3. I tutori sono assegnati a ciascun dottorando dal Collegio del Dottorato entro il primo anno.
4. I tutori possono essere contestualmente relatori delle tesi di Dottorato.

Art. 9 - Accredimento dei corsi e delle sedi di Dottorato di ricerca

1. I corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università degli Studi della Basilicata sono istituiti e attivati previo accreditamento concesso dal MIUR, su parere conforme dell'ANVUR, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 2, 3 e 4 del D.M. 45/2013.
2. La valutazione preventiva del possesso dei requisiti necessari per l'accreditamento è effettuata dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38 dello Statuto dell'università degli Studi della Basilicata.



3. L'accREDITAMENTO dei corsi e delle sedi di Dottorato ha validità quinquennale, fatta salva la verifica annuale della permanenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. 45/2013.

TITOLO II - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Art. 10 - Istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca

1. Le proposte di istituzione dei corsi di Dottorato di ricerca, avanzate da uno o più Dipartimenti/Scuole, secondo una delle modalità previste dall'art. 2, comma 2, del D.M. 45/2013, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10, comma 2-lett. k), e dall'art. 11, comma 2-lett. e), dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.
2. Le proposte, corredate del Regolamento didattico e di funzionamento del corso e del piano finanziario, devono riportare:
 - a) la denominazione del corso;
 - b) i macrosettori di riferimento del corso di Dottorato;
 - c) l'indicazione del Dipartimento/Scuola a cui afferisce il Dottorato, corredata da delibera motivata, e degli eventuali ulteriori Dipartimenti/Scuole coinvolti;
 - d) i nominativi dei componenti del Collegio del dottorato, con l'indicazione delle pubblicazioni più significative dell'ultimo quinquennio, e la designazione del Coordinatore;
 - e) la durata del ciclo di corso (non inferiore a 3 anni);
 - f) l'indicazione delle eventuali sedi universitarie convenzionate, corredata da delibere motivate;
 - g) l'indicazione di eventuali soggetti pubblici o privati che concorrono alle attività, corredata da delibere o lettere di intenti;
 - h) la descrizione delle strutture sedi della formazione;
 - i) l'indicazione di eventuali soggetti esterni pubblici o privati finanziatori di borse di studio, corredata da delibere o lettere di intenti;
 - j) gli obiettivi formativi, coerenti con le tematiche scientifiche di uno o più macrosettori di riferimento del corso di Dottorato, l'eventuale organizzazione del corso in curricula, gli sbocchi occupazionali e professionali previsti;
 - k) l'eventuale periodo formativo all'estero, con l'indicazione del periodo minimo e massimo, non superiore a 18 mesi;
 - l) il numero dei posti richiesti;
 - m) il numero delle borse richieste, distinte in borse richieste all'Ateneo e borse messe a disposizione dalle strutture partecipanti;
 - n) il numero di posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale;
 - o) quanto previsto in termini valutazione interna dal Sistema di valutazione della qualità di cui all'art. 38 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata.
3. Nel piano finanziario devono essere indicati i fondi con cui si prevede di coprire il finanziamento delle attività dei dottorandi, considerando che per ognuno di essi, a decorrere dal secondo anno, occorre mettere a disposizione una somma almeno pari al 10% dell'ammontare di una borsa.
4. Le risorse finanziarie disponibili per il funzionamento del corso sono costituite:
 - a) dal 90% dei contributi per l'accesso e la frequenza di cui all'art. 19;
 - b) dai fondi di funzionamento eventualmente assegnati dall'Ateneo;
 - c) da specifici contributi di funzionamento derivanti da eventuali convenzioni con soggetti estranei all'Ateneo.



5. I corsi di Dottorato di ricerca che avranno ricevuto l'accreditamento da parte del Miur, sono istituiti con decreto del Rettore.

Art. 11 - Partecipazione a corsi di Dottorato di ricerca in convenzione o in consorzio, con sede amministrativa diversa da quella dell'Ateneo

1. Le proposte di partecipazione ai corsi di Dottorato in convenzione o in consorzio, con sede amministrativa diversa da quella dell'Ateneo, avanzate da uno o più Dipartimenti/Scuole, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
2. Le proposte, oltre agli elementi previsti dal precedente art. 10, comma 2, devono contenere:
 - a) l'indicazione del Dipartimento/Scuola proponente, corredata di delibera motivata, e degli eventuali altri Dipartimenti/Scuole coinvolti;
 - b) l'indicazione del Coordinatore;
 - c) l'indicazione del docente di riferimento locale;
 - d) l'indicazione dei soggetti in convenzione o consorziati;
 - e) le modalità di rilascio del titolo;
 - f) il numero delle borse richieste all'Ateneo, di quelle finanziate da Strutture primarie dell'Ateneo e di quelle messe a disposizione dalle strutture degli altri Atenei o enti di ricerca partecipanti;
 - g) le eventuali risorse che si intendono destinare considerando che occorre destinare alle attività di ciascun dottorando almeno il 10% del valore di una borsa;
 - h) l'elenco dei docenti dell'Ateneo interessati in qualità di proponenti o di membri del Collegio del Dottorato, allegando, per ognuno di essi, l'elenco delle pubblicazioni più significative dell'ultimo quinquennio;
 - i) il parere, se noto, degli organi di valutazione interna dell'Ateneo sede amministrativa del Dottorato;
 - j) la bozza di convenzione predisposta dall'Università sede amministrativa del corso di dottorato o dello statuto del consorzio.
3. I soggetti convenzionati devono impegnarsi ad assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Le convenzioni devono altresì assicurare, relativamente a ciascun corso di Dottorato, il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del D.M. 45/2013, indicando, per ciascun soggetto convenzionato, l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del corso e, fatta eccezione per i dottorati attivati con istituzioni estere, il contributo di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato.

Art. 12 - Regolamento didattico e di funzionamento del corso di Dottorato di ricerca e articolazione del percorso formativo

1. Ciascun corso di Dottorato si dota di un proprio Regolamento didattico e di funzionamento, che rispetto ai macrosettori di riferimento, determina gli obiettivi formativi, i curricula offerti, i programmi di studio, la tipologia delle forme didattiche e delle altre attività formative (tirocini, periodi all'estero), i crediti formativi, le regole di presentazione del piano di ricerca, le disposizioni sugli obblighi di frequenza, i sistemi di valutazione in itinere e per l'ammissione agli anni successivi al primo, le modalità della prova finale.
2. I corsi di Dottorato si articolano in attività didattiche e di ricerca. L'attività del dottorando è misurata in crediti formativi universitari (cfu), così come definiti dall'*European Credit Transfer System* (ECTS). Ad un cfu corrispondono 25 ore di lavoro da parte del dottorando.
3. La struttura generale del corso prevede il conseguimento di 180 cfu complessivi, di norma, ripartiti in 60 cfu per ciascun anno.



4. La didattica dottorale non supera, di norma, il 20% dell'impegno complessivo nel triennio. I crediti dell'attività didattica devono essere acquisiti preferibilmente nei primi 18 mesi del corso di Dottorato.
5. Il riconoscimento dei crediti eventualmente acquisiti durante il periodo di Dottorato al di fuori della programmazione didattica e scientifica del corso è di competenza del Collegio del Dottorato.
6. L'anno di corso del Dottorato di ricerca, di norma, decorre dal 1° ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
7. Il Regolamento didattico e di funzionamento del corso di Dottorato è redatto dal Collegio del Dottorato ed è approvato dal Senato accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di amministrazione, su proposta del Consiglio del Dipartimento/Scuola di afferenza. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore.

Art. 13 - Modalità di Accesso

1. Possono accedere al concorso per l'ammissione ai corsi di Dottorato di ricerca dell'Università degli Studi della Basilicata, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che, alla data di scadenza del bando, sono in possesso di laurea (conseguita ai sensi degli ordinamenti antecedenti il D.M. 509/99), di laurea specialistica (conseguita ai sensi del D.M. 509/99), di laurea magistrale (conseguita ai sensi del D.M. 270/04), o di analogo titolo di studio conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilità, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno, pena la decadenza dall'ammissione in caso di esito positivo della selezione.
2. Qualora il titolo di studio conseguito all'estero non sia stato preventivamente riconosciuto dalle autorità accademiche, la Commissione del concorso per l'ammissione al corso di Dottorato interessato delibera sull'idoneità del titolo estero, ai soli fini dell'accesso al concorso di ammissione, nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.

Art. 14 - Bando di concorso

1. L'ammissione ai corsi di Dottorato ha luogo mediante selezione pubblica, assicurando tempi ristretti per l'espletamento, nonché la pubblicità degli atti. Le procedure concorsuali dovranno concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ogni anno.
2. Il bando per l'ammissione, redatto in italiano e in inglese, è emanato dal Rettore ed è pubblicato nell'Albo ufficiale dell'Ateneo. Il bando, inoltre, è pubblicizzato sul sito web dell'Ateneo, sul sito del MIUR e sul sito europeo *Euraxess*.
3. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) la denominazione e la durata del corso di Dottorato;
 - b) le modalità di svolgimento della selezione;
 - c) il numero complessivo dei posti disponibili e le sedi di svolgimento delle attività nel caso di dottorati in consorzio o in convenzione;
 - d) il numero e l'ammontare delle borse di studio da conferire, nonché quello dei contratti di apprendistato, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, e di eventuali altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse dell'Università, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre



2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione;

- e) il numero dei posti banditi senza borsa di studio;
- f) l'eventuale quota di posti e le eventuali borse riservate a studenti laureati in Università estere ovvero a borsisti di Stati esteri od inseriti in specifici programmi di mobilità internazionale;
- g) il termine e le modalità di presentazione delle domande;
- h) i requisiti di accesso e la documentazione richiesta;
- i) le conoscenze linguistiche richieste;
- j) i criteri di valutazione dei titoli e delle eventuali prove previste;
- k) le modalità di conferimento delle borse di studio;
- l) i contributi a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri;
- m) le modalità di conseguimento del titolo.

4. Può essere richiesto ai candidati un contributo per le spese di concorso.

Art. 15 - Commissioni giudicatrici per l'ammissione

1. La Commissione incaricata della valutazione dei candidati per ciascun corso di Dottorato è nominata dal Rettore su designazione del Collegio del Dottorato tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, anche facenti parte dello stesso Collegio, specificamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. La Commissione, su proposta del Collegio del Dottorato, può essere integrata con esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca che finanziano o concorrono alle attività del corso.
2. Qualora il Corso di Dottorato sia articolato in più di due curricula, il numero degli esperti di cui al precedente comma può essere incrementato sino al numero degli stessi curricula.
3. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, la Commissione e le modalità di ammissione sono definite secondo quanto previsto negli accordi stessi.

Art. 16 - Procedura di selezione

1. La procedura di selezione si svolge mediante la valutazione dei titoli, eventualmente integrata da una prova scritta o un colloquio o da entrambi.
2. Il bando potrà prevedere la presentazione da parte del candidato di un elaborato da far pervenire unitamente alla domanda, che sarà valutato unitamente ai titoli e potrà essere illustrato durante l'eventuale colloquio.
3. L'eventuale prova orale potrà comprendere la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni contenute nel bando.
4. Le prove potranno essere sostenute anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.
5. La Commissione per la valutazione delle prove dispone di 100 punti. Ai fini della predisposizione del bando, il Collegio del Dottorato ripartirà il punteggio tra la valutazione dei titoli e le eventuali altre prove, indicando per ciascuna la votazione minima da raggiungere.
6. Le prove di esame vertono sugli argomenti oggetto del corso di Dottorato.
7. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere le eventuali prove successive alla valutazione dei titoli sarà reso pubblico sul sito web dell'Ateneo. La pubblicazione del suddetto elenco con l'indicazione del punteggio conseguito ha valore di notifica a tutti gli effetti.



8. Per coloro che concorrono a posti riservati a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale, le procedure di valutazione consistono nella valutazione dei titoli e/o dell'elaborato e/o in un eventuale colloquio, anche per via telematica con procedure atte ad identificare il candidato. Il colloquio può essere sostenuto anche in una delle lingue straniere indicate nel bando.
9. Al termine dei lavori, la Commissione è tenuta a redigere apposito verbale contenente una circostanziata relazione degli atti della procedura concorsuale, nonché un giudizio relativo al colloquio sostenuto da ciascun candidato e l'elencazione analitica dei punteggi assegnati, le eventuali esclusioni e la graduatoria finale.
10. Qualora il bando preveda una quota di posti riservata a studenti laureati in università estere ovvero a borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale con prove differenziate, è redatta una graduatoria separata.
11. In caso di mancata assegnazione di posti riservati ai residenti all'estero, tali posti potranno essere messi a disposizione di eventuali idonei su posti non riservati.
12. In caso di Dottorato istituito in consorzio o in convenzione con atenei stranieri, gli studenti appartenenti alle sedi consorziate o convenzionate saranno ammessi secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore nelle rispettive sedi e dalle convenzioni istitutive.

Art. 17 - Formazione delle graduatorie

1. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punteggi complessivamente conseguiti da ciascun candidato. I punteggi complessivi sono dati dalla somma di quelli conseguiti nella valutazione dei titoli e nelle eventuali altre prove.
2. Gli atti relativi alla procedura di selezione nonché la graduatoria di merito sono approvati con decreto del Rettore.
3. La graduatoria di merito, in caso di rinuncia o di mancata accettazione, verrà utilizzata per individuare i candidati subentranti.
4. La graduatoria è pubblicata nell'Albo ufficiale dell'Ateneo ed è pubblicizzata, altresì, sul sito web dell'Ateneo, nel rispetto della vigente normativa in materia.

Art. 18 - Borse e contributi

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, definisce annualmente i contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi, nonché l'ammontare dei fondi destinati alle borse di studio, in conformità ai criteri specificati dall'art. 9 del D.M. 45/2013. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal D.M. 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008.
2. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente.
3. La verifica del completamento delle attività è effettuata dal Collegio del Dottorato sulla base di una relazione, che il dottorando deve presentare alla conclusione di ogni anno, che illustri lo svolgimento dell'attività di ricerca, i risultati conseguiti, le modalità di adempimento dell'impegno didattico, la partecipazione a iniziative scientifiche e le pubblicazioni prodotte.
4. La relazione è discussa dinanzi al Collegio del Dottorato, in seduta pubblica.
5. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio dei soggetti accreditati a legislazione



vigente, un *budget* per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.

6. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario, negli anni di corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio.
7. Per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, l'importo della borsa è aumentato in misura non inferiore al 50%. Nei casi di incompatibilità di tale maggiorazione con la contemporanea fruizione di borse o contributi finalizzati al sostegno della mobilità internazionale, il dottorando dovrà optare per una delle possibilità.
8. Ai sensi della normativa vigente, chi ha percepito, anche per un solo anno, una borsa di Dottorato non può fruirne una seconda volta.
9. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
10. Altre forme di finanziamento possono derivare da istituzioni di alta qualificazione secondo modalità che saranno definite nelle convenzioni da stipulare. Il sostegno finanziario (o cofinanziamento) può anche consistere in una borsa di studio, che si compone di una quota per la residenzialità, di un "pocket money" mensile e di una quota parte delle spese di iscrizione al corso di dottorato.
11. Nel caso in cui un'università straniera/Istituzione nazionale o internazionale finanzia direttamente il proprio dottorando sarà possibile conteggiare tale contributo come cofinanziamento di borsa di dottorato, ai fini del numero minimo di borse.

Art. 19 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. Il dottorando di ricerca è uno studente universitario. L'ammissione al Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. In materia di diritti e doveri si applicano le disposizioni dell'art. 12 del D.M. 45/2013.
3. I dottorandi sono tenuti a svolgere con assiduità le attività di studio, collettive e individuali, e le attività di ricerca, secondo quanto indicato dal Collegio del Dottorato e dai tutori.
4. I dottorandi, alla conclusione di ogni anno, hanno l'obbligo di presentare la relazione di cui all'art. 18, comma 3, anche ai fini dell'ammissione all'anno successivo. La relativa documentazione deve essere tenuta costantemente aggiornata e, se richiesta, deve essere inviata tempestivamente al Coordinatore.
5. I dottorandi, in caso di difficoltà nelle attività di ricerca, possono richiedere al Collegio del Dottorato, giustificandone i motivi, l'assegnazione di un nuovo tutore.
6. Il dottorando deve presentare al Coordinatore, che ne provvederà l'inoltro agli Uffici preposti, un attestato di frequenza bimestrale firmato dal tutore.
7. I dottorandi, quale parte integrante del progetto formativo, possono svolgere, previo nulla osta del Collegio del Dottorato e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché attività didattica integrativa entro il limite massimo di quaranta ore per anno accademico. In caso di dottorati di durata superiore a tre anni, decorso il terzo anno di dottorato, il limite è abrogato.



8. L'attività didattica integrativa, facoltativa e senza oneri per l'Ateneo, verrà attribuita su proposta del Collegio del Dottorato del corso di dottorato, acquisito l'assenso dell'interessato, in relazione ai macrosettori di riferimento del corso. L'attività è proposta al Consiglio del Dipartimento/Scuola di afferenza e dovrà essere espletata sotto la supervisione di uno dei componenti del Collegio del Dottorato.
9. Le attività di cui ai commi 7 e 8 non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università.
10. I dottorandi, previa autorizzazione del Collegio del Dottorato, possono svolgere periodi di studio e ricerca in altre istituzioni italiane e straniere. Il periodo di permanenza all'estero non può essere superiore alla metà dell'intera durata del Dottorato.

Art. 20 - Dottorato di ricerca in collaborazione con le imprese, dottorato industriale e apprendistato

1. L'Università può attivare corsi di dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 3 del D.M. 45/2013, in convenzione con imprese che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
2. Le modalità di attivazione dei corsi dottorato di cui al comma 1 sono disciplinate dall'art. 11 del D.M. 45/2013.

Art. 21 - Adempimenti dei dottorandi per il conseguimento del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca ("Dott. Ric." ovvero "PhD") viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, gli iscritti al Dottorato che hanno terminato la tesi di Dottorato, dovranno inoltrare domanda di ammissione all'esame finale all'Ufficio competente e al Collegio del Dottorato entro il 30 agosto di ogni anno.
3. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana o inglese, e redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio del Dottorato, dovrà essere depositata entro il 30 ottobre di ogni anno in formato cartaceo, debitamente firmata dal Coordinatore, dal Relatore e dal Dottorando, con l'indicazione, sul frontespizio, della sigla del Settore Scientifico Disciplinare di appartenenza, e tre copie della tesi di Dottorato su supporto ottico (DVD o CD-ROM).
4. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel corso del Dottorato, corredata dalle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due Docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni ai soggetti che hanno concorso alla gestione del Dottorato, di seguito denominati valutatori. I valutatori vengono designati dal Collegio del Dottorato del corso di Dottorato. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate. La discussione pubblica si svolge innanzi a una commissione la cui composizione è definita all'art. 22 del presente regolamento. I candidati provvederanno ad inviare una copia della propria dissertazione a ciascun componente della Commissione giudicatrice entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Ufficio preposto. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Se previsto nel regolamento del singolo



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

Dottorato, il titolo rilasciato può contenere l'indicazione specifica del curriculum seguito dal candidato. L'esame finale può essere sostenuto una sola volta..

Art. 22 - Commissione giudicatrice per l'esame finale

1. La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore su designazione del Collegio del Dottorato.
2. La Commissione giudicatrice è composta da tre componenti e due supplenti, proposti dal Collegio del Dottorato, scelti tra i professori e ricercatori universitari di ruolo, specificamente qualificati nelle discipline attinenti ai macrosettori di riferimento del corso. Almeno due componenti devono appartenere a Università, anche straniere, non partecipanti al Dottorato e non devono essere componenti del Collegio del Dottorato né relatori e/o tutori di alcuno dei candidati. La Commissione può essere integrata, su proposta del Collegio del Dottorato, da esperti appartenenti a strutture di ricerca pubbliche e private, italiane o straniere, aventi competenze specifiche sugli argomenti di ricerca per singole tesi, sulle quali si esprimono con relazioni scritte.
3. Ove ne ravvisi la necessità, il Collegio del Dottorato può richiedere la nomina di più Commissioni, in considerazione dei differenti percorsi formativi e di ricerca dei candidati.
4. Nel caso di Dottorati istituiti a seguito di accordi internazionali, la Commissione è costituita secondo le modalità previste negli accordi stessi.
5. Le Commissioni giudicatrici sono tenute a concludere le relative operazioni entro 60 giorni dalla data del decreto rettorale di nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i suoi lavori decade e il Rettore nomina una nuova Commissione, con esclusione dei componenti decaduti.

Art. 23 - Esame finale e rilascio del titolo

1. Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.
2. L'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "*Dott. Ric.*" ovvero "*Ph.D*", si svolge sulla base di una discussione della dissertazione avente per tema la tesi finale, previamente esaminata e valutata dalla Commissione giudicatrice.
3. E' assicurata l'accessibilità agli atti delle procedure di valutazione, ivi compresi i giudizi sui singoli candidati.
4. Il titolo è rilasciato dal Rettore dell'Università sede amministrativa.
5. Gli accordi di cooperazione internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
6. Il titolo finale sarà accompagnato da un "Diploma Supplement", così come definito dalle vigenti disposizioni italiane ed europee in materia, se previsto dalla normativa vigente.
7. Entro trenta giorni dalla discussione e approvazione della tesi l'Università o il soggetto promotore depositano copia della tesi, in formato elettronico, nella banca dati ministeriale. Previa autorizzazione del Collegio del Dottorato, possono essere rese indisponibili parti della tesi in relazione all'utilizzo di dati tutelati da segreto industriale ai sensi della normativa vigente in materia.
8. Successivamente al rilascio del titolo, la stessa Università cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze, secondo le modalità che saranno fissate dalle Biblioteche nazionali. Una copia della dissertazione finale dei candidati che hanno



conseguito il titolo di dottore è depositata, a cura dell'ufficio competente, presso la Biblioteca centrale di ateneo, che ne assicurerà la conservazione e la pubblica consultazione.

Art. 24 - Esclusione, sospensione, rinuncia, incompatibilità.

1. Il Consiglio del Dipartimento/Scuola di afferenza può proporre l'esclusione di un dottorando dal Dottorato di ricerca, su delibera motivata del Collegio del Dottorato, in caso di:
 - a) giudizio negativo documentato del Collegio del Dottorato alla fine dell'anno di frequenza;
 - b) prestazioni di lavoro a tempo indeterminato, nonché assunzione di incarichi di lavoro a tempo determinato o di prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio del Dottorato;
 - c) assenze ingiustificate e prolungate.L'esclusione è disposta con decreto del Rettore.
2. Il Collegio del Dottorato, su domanda del dottorando, delibera la sospensione temporanea della frequenza dei corsi e l'erogazione della borsa nei casi di:
 - a) maternità o paternità;
 - b) malattia;
 - c) servizio civile;
 - d) frequenza di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) ex art. 15 del D.M. 249/2010.
3. Il recupero del periodo di sospensione di cui ai punti precedenti avverrà a fine corso.
4. In caso di assenza di durata superiore a trenta giorni senza giustificato motivo, ovvero di esclusione dal corso, non può essere erogata la borsa di studio.
5. Per periodi di sospensione inferiori a 3 mesi, per giustificati motivi, è data la possibilità al dottorando di recuperare il periodo di frequenza non effettuato, su parere favorevole del Collegio del Dottorato.
6. In tutte le ipotesi di sospensione è possibile effettuare il conguaglio dei contributi di iscrizione già versati per lo stesso anno di corso.
7. Il dottorando può rinunciare al corso, dandone comunicazione formale al Coordinatore del Collegio del Dottorato. Il pagamento della eventuale borsa di studio viene sospeso a decorrere dal momento della rinuncia. In ogni caso l'importo della borsa non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
8. L'iscrizione ad un corso di Dottorato non è compatibile con la contemporanea iscrizione ad un altro corso universitario (laurea, laurea magistrale, master, scuola di specializzazione, Dottorato).

TITOLO III - INTERNAZIONALIZZAZIONE

Art. 25 - Dottorato di ricerca internazionale

1. L'Università degli Studi della Basilicata può attivare corsi di Dottorato con università ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità dei docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.



2. Le proposte, avanzate da uno o più Dipartimenti/Scuole con le modalità previste dai precedenti artt. 10 e 11, sono deliberate dal Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Senato accademico.
3. Le proposte, oltre agli elementi previsti dagli artt. 10 e 11 del presente regolamento, devono contenere:
 - a) articolazione della didattica svolta presso le sedi, con indicazione dei corsi, seminari e altre attività;
 - b) modalità di nomina delle Commissioni per l'ammissione al corso e per l'esame finale per il conseguimento del titolo;
 - c) apporto finanziario di ciascun soggetto partecipante, comprendente il finanziamento delle borse di studio, le spese di mobilità di docenti e dottorandi, gli ulteriori oneri connessi al funzionamento; le modalità saranno determinate anche tenuto conto di quanto previsto nei programmi relativi al finanziamento delle borse;
 - d) modalità di rilascio del titolo;
 - e) modalità di ammissione ai corsi e criteri di selezione dei candidati;
 - f) formulazione di specifiche modalità di valutazione di rendimento formativo;
 - g) la bozza di convenzione contenente gli elementi previsti al comma 1.

Art. 26 - Titolo di Doctor Europaeus

1. L'Università degli Studi della Basilicata può rilasciare il titolo di Doctor Europaeus, consistente nel certificato di European Doctorate allegato al titolo di dottore di ricerca, quando è accertato il rispetto delle seguenti condizioni, relative alla co-tutela, alla valutazione di una giuria internazionale, al plurilinguismo e alla mobilità del dottorando:
 - a) giudizio positivo per l'ammissione alla discussione della tesi formulato dal Collegio del Dottorato, sulla base di un rapporto redatto da almeno due professori appartenenti ad Università di altri due stati europei, diversi da quello ove è iscritto il candidato;
 - b) presenza nella commissione per l'esame finale di almeno un componente appartenente ad una Università di uno stato diverso da quello ove è iscritto il candidato;
 - c) discussione della tesi sostenuta, almeno in parte, in una seconda lingua europea;
 - d) tesi di Dottorato svolta per almeno sei mesi in una Università o Istituto di altro paese europeo.
2. Per il rilascio del titolo, il Dipartimento/Scuola di afferenza, su proposta del Collegio del Dottorato, avanza l'istanza al Senato Accademico, dopo aver verificato e attestato, con propria deliberazione, il rispetto delle condizioni summenzionate. Il Senato Accademico si pronuncia motivatamente circa il rilascio del titolo di Doctor Europaeus
3. La richiesta da parte del Collegio del Dottorato può essere effettuata per l'intero Dottorato o in relazione a singole richieste avanzate da uno o più dottorandi.
4. Qualora la richiesta avanzata dal Collegio del Dottorato riguardi l'intero Dottorato, il dottorando che non sia interessato o che ritenga di non possedere i requisiti necessari per aspirare al titolo europeo, deve poter continuare a frequentare il Dottorato, conseguendo il normale titolo accademico rilasciato dall'Università della Basilicata.

Art. 27 - Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi

1. I Dipartimenti/Scuole cui afferiscono dottorati di ricerca possono proporre la stipula accordi bilaterali con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo, o di un Ateneo partecipante ad un Dottorato in consorzio o in convenzione, e di un docente dell'Università estera.



2. I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione che li specifica in conformità alle seguenti disposizioni:
 - a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;
 - b) l'Università partecipante mette a disposizione del dottorando le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
 - c) ciascuna Università fornisce al proprio dottorando la copertura assicurativa contro gli infortuni;
 - d) è prevista la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università estera, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con propria relazione scritta, la tesi di Dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
 - e) il dottorando svolge la propria attività di studi e ricerca presso l'Università partecipante per almeno sei mesi;
 - f) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, di cui deve far parte almeno un docente dell'Università partecipante, che può essere il relatore della tesi;
 - g) le due Università si impegnano a conferire il titolo di Dottore di Ricerca, o equipollente, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto.

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 28 - Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente regolamento è approvato con le modalità previste dall'art. 32, comma 3, dello Statuto.
2. Le eventuali modifiche al regolamento sono approvate con le stesse modalità di cui al precedente comma.

Art. 29 - Emanazione ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.

Art. 30 - Norma transitoria e abrogazione

1. Ai corsi di Dottorato di ricerca già attivi, per quanto compatibile, continua ad applicarsi il *Regolamento della Scuola e dei Corsi di Dottorato di Ricerca* emanato con D.R. n. 357 del 3 luglio 2007 e modificato con D.R. n. 350 del 22 giugno 2010, che si intenderà abrogato con il completamento dei medesimi corsi.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il *Regolamento per lo svolgimento di limitata attività didattica dei dottorandi di ricerca*, emanato con D.R. n. 564 del 24 agosto 2006 e modificato con D.R. n. 413 del 27 luglio 2007.
3. Per l'istituzione dei corsi di dottorato di ricerca relativi all'a.a. 2013-14 si farà riferimento alle linee di indirizzo del MIUR.

Art. 31 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificato dall'art. 19 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, al D.M. 8 febbraio 2013, n. 45 e alle vigenti disposizioni legislative in materia.